II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1983
concernente gli aiuti che il governo belga intende concedere alla siderurgia

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(83/391/CEE, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 257/80/CECA della Commissione, del 1° febbraio 1980, recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia (1),

vista la decisione n. 2320/81/CECA della Commissione, del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

dopo aver invitato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA, gli interessati a trasmetterle le loro osservazioni al riguardo (3), ed averne preso atto,

I

considerando che, con lettera del 4 novembre 1980, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti alla propria industria siderurgica; che la Commissione, in esito ad un primo esame della compatibilità di questi aiuti con i criteri degli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 257/80/CECA, è giunta, sulla base delle informazioni che le erano state fornite, alla conclusione che i programmi di ristrutturazione delle imprese belghe avrebbero determinato un incremento delle loro capacità produttive; che essa ha pertanto avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti degli aiuti non specifici considerati; che a tal fine la Commissione ha inviato il 19 dicembre 1980 una lettera al governo belga invitandolo a presentare le proprie osservazioni in merito;

considerando che, con lettera del 10 febbraio 1981, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti di emergenza ad imprese siderurgiche; che la Commissione, in esito ad un primo esame della compatibilità di questi aiuti con i criteri dell'articolo 5 della decisione n. 257/80/CECA, è giunta, sulla base delle informazioni che le erano state fornite, alla conclusione che, data la ripetitività degli interventi di questo tipo, gli aiuti in questione potevano essere equiparati ad aiuti di funzionamento e che il piano di ristrutturazione belga non offriva alcuna contropartita che consentisse di autorizzare siffatti aiuti; che essa ha pertanto avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti di questi aiuti non specifici; che a tal fine la Commissione ha inviato il 13 aprile 1981 una lettera al governo belga invitandolo a trasmetterle le proprie osservazioni in merito;

considerando che, con lettera del 4 giugno 1981, completata dalla lettera del 14 agosto 1981 e da un documento dettagliato trasmesso il 2 ottobre 1981, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti all'impresa Cockerill-Sambre nell'ambito della ristrutturazione di quest'ultima; che la Commissione, in esito ad un primo esame della compatibilità di

(1) GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 5.
(2) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.
(3) GU n. C 350 del 31. 12. 1980, n. C 113 del 15. 5. 1981, n. C 8 del 14. 1. 1982, n. C 57 del 5. 3. 1982, n. C 109 del 30. 4. 1982, n. C 147 dell'11. 6. 1982, n. C 282 del 27. 10. 1982, n. C 57 del 2. 3. 1983.

questi aiuti con i criteri degli articoli da 2 a 5 della decisione n. 2320/81/CECA, è giunta, sulla base delle informazioni che le erano state fornite, alla conclusione che il piano di ristrutturazione presentato non era idoneo né a ripristinare la competitività dell'impresa, né a determinare un tasso di utilizzazione sufficiente per giungere al livello di produttività necessario perché l'impresa ridiventasse competitiva; che essa ha pertanto avviato la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA nei confronti dall'aiuto in questione; che a tal fine il 26 novembre 1981 la Commissione ha inviato una lettera al governo belga invitandolo a trasmetterle le proprie osservazioni al riguardo;

considerando che, con lettera del 28 ottobre 1981, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti agli investimenti a favore dell'impresa ALZ; che in esito ad un primo esame della compatibilità di questi aiuti con i criteri degli articoli 2 e 3 della decisione n. 2320/81/CECA la Commissione è giunta, sulla base delle informazioni che le erano state fornite, alla conclusione che il programma di ristrutturazione dell'impresa non comportava contropartite sotto forma di riduzioni di capacità; che la Commissione ha di conseguenza avviato la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA nei confronti di questo aiuto; che a tal fine essa ha inviato il 23 dicembre 1981 una lettera al governo belga invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni in materia;

considerando che, con lettera del 28 dicembre 1981, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti ai Laminoirs de Saint-Éloi; che, in esito ad un primo esame di questa notifica alla luce degli articoli 2, 3 e 5 della decisione n. 2320/81/CECA, la Commissione è giunta, sulla base delle informazioni che le erano state comunicate, alla conclusione che non veniva offerta alcuna contropartita sotto forma di riduzioni di capacità, e che l'elevata intensità degli aiuti rendeva necessario uno sforzo particolare sul piano della ristrutturazione per giustificarla; che la Commissione ha di conseguenza avviato nei confronti di questi aiuti la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA; che a tal fine essa ha inviato il 26 febbraio 1982 una lettera al governo belga invitandolo a trasmetterle le proprie osservazioni al riguardo;

considerando che, con lettera dell'8 febbraio 1982, il governo belga ha notificato alla Commissione gli aiuti previsti dal protocollo di accordo fra il governo e le banche private concernente il finanziamento dell'impresa Cockerill-Sambre; che, in esito ad un primo esame di questa notifica alla luce dei criteri degli articoli da 2 a 5 della decisione n. 2320/81/CECA, la Commissione ha rilevato che il protocollo implica la concessione di un nuovo aiuto per il quale non veniva offerta alcuna contropartita; che essa ha pertanto avviato la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA nei confronti di questo aiuto; che a tal fine la Commissione ha inviato l'8 aprile 1982 una lettera al governo belga invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni in merito;

considerando che, con lettera dell'11 agosto 1982, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti agli investimenti a tre imprese siderurgiche; che, in esito ad un primo esame di questa notifica alla luce dei criteri degli articoli 2 e 3 della decisione n. 2320/81/CECA, la Commissione è giunta, sulla base delle informazioni fornitele, alla conclusione che a contropartita degli aiuti progettati non figurava alcuna riduzione di capacità; che essa ha di conseguenza avviato la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA nei confronti di questi aiuti; che a tal fine essa ha inviato l'11 ottobre 1982 una lettera al governo belga invitandolo a trasmetterle le proprie osservazioni in materia;

considerando che, con lettera del 21 settembre 1982, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti di funzionamento ai Laminoirs d'Anvers; che, in esito ad un primo esame di questa notifica alla luce degli articoli 2 e 5 della decisione n. 2320/81/CECA, la Commissione è giunta, sulla base delle informazioni comunicatele, alla conclusione che per questi aiuti non veniva offerta alcuna contropartita, dato che la capacità di riduzione risultava dalla chiusura programmata dei Laminoirs d'Anvers che già aveva costituito la contropartita per l'autorizzazione di una quota di aiuti a favore di ALZ; che la Commissione ha di conseguenza avviato la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA nei confronti di questo aiuto; che a tal fine essa ha inviato il 25 novembre 1982 una lettera al governo belga invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni in merito;

considerando che, con lettera del 21 settembre 1982, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti agli investimenti a favore di Sidmar; che, in esito ad un primo esame di questa notifica alla luce dei criteri degli articoli 2 e 3 della decisione n. 2320/81/CECA, la Commissione è giunta, sulla base delle informazioni comunicatele, alla conclusione che a contropartita non veniva offerta alcuna riduzione di capacità tale da giustificare la concessione di questi aiuti; che la Commissione ha di conseguenza avviato nei loro confronti la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA; che a tal fine essa ha inviato il 25 novembre 1982 una lettera al governo belga invitandolo a trasmetterle le proprie osservazioni al riguardo;

considerando che, con due lettere del 30 settembre 1982, il governo belga ha notificato alla Commissione i suoi nuovi programmi di aiuto a favore degli investimenti di Cockerill-Sambre e di Phénix Works, nonché di aiuti di funzionamento a favore di Cockerill-Sambre; che, in esito ad un primo esame di questa notifica alla luce dei criteri degli articoli 2, 3 e 5 della decisone n. 2320/81/CECA,

la Commissione è giunta, sulla base delle informazioni comunicatele, alla conclusione che non veniva offerta alcuna nuova riduzione di capacità tale da consentire lo svincolo di aiuti; che la Commissione ha di conseguenza avviato nei confronti di questi aiuti la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA; che a tal fine essa ha inviato il 25 novembre 1982 una lettera al governo belga invitandolo a trasmetterle le proprie osservazioni in materia; che con lettera del 30 settembre 1982 il governo belga ha notificato alla Commissione nuovi aiuti a favore di Usines Gustave Boël, di Fabrique de fer di Charleroi e di Forges de Clabecq; che, in esito ad un primo esame di questa notifica ed alla luce dei criteri degli articoli 2, 3 e 5 della decisione n. 2320/81/CECA, la Commissione è giunta, sulla base delle informazioni comunicatele, alla conclusione che nessuna riduzione di capacità veniva offerta come contropartita; che essa ha di conseguenza avviato nei confronti di questi aiuti la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA; che a tal fine essa ha inviato il 25 novembre 1982 due lettere al governo belga invitandolo a trasmetterle le proprie osservazioni in materia;

II

considerando che, in risposta alle lettere della Commissione e nella corrispondenza intercorsa nell'ambito delle procedure avviate, il governo belga ha proposto delle contropartite, in particolare sotto forma di riduzione di capacità di laminati a caldo, pari a 2,134 milioni di tonnellate per Cockerill-Sambre ed a 152 000 tonnellate per due altre imprese; che queste contropartite hanno consentito alla Commissione di autorizzare una parte degli aiuti notificati; che il governo belga ha inoltre invocato in particolare:

— per Cockerill-Sambre, l'importanza dello sforzo di riduzione di capacità compiuto da questa impresa, nonché i conseguenti costi sociali e regionali;

— per le altre imprese, l'assenza di aumenti delle loro capacità, nonché la competitività di alcune di esse, e pertanto la loro capacità di contribuire al risanamento del settore;

considerando che, nelle loro risposte, sei Stati membri, tre associazioni professionali e tre imprese si sono nel complesso dichiarati d'accordo con le conclusioni della Commissione;

considerando che, con lettere del 27 e del 29 giugno 1983, il governo belga ha precisato le sue intenzioni in materia di aiuti e di ristrutturazione;

III

considerando che, gli aiuti ancora oggetto delle procedure avviate sono i seguenti:

Cockerill-Sambre

Aiuti agli investimenti

— agevolazioni fiscali (esenzione dall'imposta fondiaria per tre anni e facoltà di praticare gli ammortamenti anticipati) per tutti i programmi di investimento;

— concessione di obbligazioni convertibili partecipative condizionali, di garanzie dello Stato e di abbuoni di interesse per complessivi 11,25 miliardi di FB;

— assunzione di una partecipazione per 150 milioni di FB e prestito obbligazionario subordinato di pari importo.

Aiuti di funzionamento

— garanzie per complessivi 15,6 miliardi di FB;

— ripiano delle perdite finanziarie e ricostituzione del capitale di esercizio mediante sottoscrizioni di aumenti di capitale o di obbligazioni convertibili partecipative condizionali per 18,1 miliardi di FB e tramite anticipi rimborsabili di 5 miliardi di FB;

— conversione in capitale di debiti per 51,2 miliardi di FB.

Phenix Works

Aiuti agli investimenti, sotto forma di partecipazione di 116 milioni di FB ed in applicazione della legge sull'espansione economica.

Forges de Clabecq

Abbuoni di interesse pari a 102 milioni di FB per gli investimenti di minore importanza.

Aiuti di funzionamento: concessione di obbligazioni convertibili partecipative condizionali per 1,253 miliardi di FB e conversione di debiti per 1,5 miliardi di FB.

Laminoirs de Longtain

Ripiano delle perdite finanziarie mediante sottoscrizione di obbligazioni convertibili partecipative condizionali per 66,5 milioni di FB.

Laminoirs de Saint-Éloi

Aiuti agli investimenti nel quadro della legge sull'espansione economica e di funzionamento, con la copertura delle perdite finanziarie (101 milioni di FB di obbligazioni convertibili partecipative condizionali) e con l'assunzione a carico degli interessi su un prestito a lunga scadenza.

Usines Gustave Boël

Aiuti in applicazione della legge sull'espansione economica a favore di tre programmi di investimenti.

Fabrique de fer de Charleroi

Aiuti in applicazione della legge sull'espansione economica e a favore di tre programmi di investimenti.

Sidmar

Gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nell'assunzione di una partecipazione per 3,5 miliardi di FB e nella conversione in capitale o in qualsiasi altra forma di consolidamento di debiti in moratoria per 11,17 miliardi di FB.

ALZ

Gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nell'assunzione di una partecipazione per 1,4 miliardi di FB e nella conversione in capitale o in qualsiasi altra forma di consolidamento di debiti in moratoria per 1,161 miliardi di FB.

Gli aiuti in applicazione della legge sull'espansione economica includono le garanzie per eventuali prestiti CECA;

considerando che a contropartita il governo belga non ha ancora presentato nuove riduzioni di capacità quantitativamente sufficienti per prodotti laminati a caldo;

IV

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 2320/81/CECA prevede che l'impresa beneficiaria di un aiuto deve aver avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione ed idoneo a ripristinare la competitività dell'impresa e renderla finanziariamente efficiente, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato; che nella fattispecie la competitività di alcune delle imprese belghe resta in dubbio;

considerando che il secondo trattino dello stesso articolo prevede che il programma di ristrutturazione deve determinare una riduzione globale delle capacità produttive dell'impresa beneficiaria dell'aiuto; che i programmi di ristrutturazione della maggior parte delle imprese menzionate più sopra non determinano una siffatta riduzione e che il governo belga non ha proposto alla Commissione contropartite operate da altre imprese a loro favore;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e l'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino prevedono che l'ammontare e l'intensità degli aiuti agli investimenti e di funzionamento devono essere giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato; che, data l'importanza degli aiuti autorizzati e previsti, le riduzioni di capacità già prospettate non costituiscono una contropartita sufficiente;

considerando che occorre assicurare un'equa ripartizione delle riduzioni di capacità necessarie per ottenere una riduzione a livello della Comunità di 30 – 35 milioni di tonnellate di capacità di laminati a caldo, ciò che, alla luce degli Obiettivi generali acciaio, appare necessario per consentire il ritorno ad un tasso di utilizzazione minimo, tale da garantire l'efficienza economico-finanziaria dell'industria siderurgica comunitaria in normali condizioni di mercato; che a tal fine, pur tenendo conto dello sforzo di ristrutturazione attuato e degli aiuti concessi prima del 1980, un ulteriore sforzo deve essere compiuto dalla siderurgia belga; che, oltre alle riduzioni nette che hanno già costituito la contropartita all'autorizzazione di aiuti da parte della Commissione, la siderurgia belga deve pertanto ridurre le proprie capacità di laminazione a caldo di 825 000 tonnellate; che occorre prevedere un termine per l'individuazione delle nuove chiusure da effettuare;

V

considerando che la Commissione deve vigilare sulla concessione degli aiuti e sull'osservanza delle condizioni da essa imposte;

considerando che le riduzioni di capacità devono essere operate mediante la chiusura di impianti di produzione di laminati a caldo di cui la Commissione deve poter verificare il carattere definitivo; che le riduzioni nette di capacità tengono conto degli eventuali aumenti risultanti dai programmi di investimento approvati; che, nel quadro della realizzazione dell'obiettivo dell'adeguamento delle capacità produttive alla domanda, ogni nuova capacità creata deve essere compensata da una nuova chiusura;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 2320/81/CECA prevede che i programmi di ristrutturazione delle imprese sovvenzionate devono essere idonei a ripristinarne la competitività e a renderle finanziariamente efficienti in normali condizioni di mercato; che la Commissione deve pertanto verificare che gli aiuti contribuiscano effettivamente al ripristino della competitività ed efficienza;

considerando che la Commissione può autorizzare aiuti soltanto a favore di imprese che siano in regola con il complesso degli obblighi che ad esse incombono in forza del trattato CECA;

considerando che l'autorizzazione degli aiuti previsti lascia impregiudicate le decisioni che la Commissione potrebbe eventualmente adottare in forza degli articoli 65 e 66 del trattato CECA;

considerando che esiste una disciplina di quote di produzione [1] ai sensi dell'articolo 58 del trattato CECA e che la sua proroga appare necessaria;

VI

considerando che, tenuto conto di quanto precede, la Commissione può autorizzare gli aiuti previsti purché siano rispettate le condizioni e le modalità da essa stabilite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I sottoelencati aiuti che il governo belga intende concedere alle seguenti imprese siderurgiche sono compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune nella misura in cui sono rispettate le condizioni e le modalità previste dagli articoli da 2 a 5:

Cockerill-Sambre

Aiuti agli investimenti

— agevolazioni fiscali (esenzione dall'imposta fondiaria per tre anni e facoltà di praticare ammortamenti anticipati) per tutti i programmi di investimento;

— concessione di obbligazioni convertibili partecipative condizionali, di garanzie dello Stato e di abbuoni di interesse per complessivi 11,25 miliardi di FB;

— assunzione di una partecipazione per 150 milioni di FB e prestito obbligazionario subordinato di pari importo.

Aiuto di funzionamento

— garanzie per complessivi 15,6 miliardi di FB;

— ripiano delle perdite finanziarie e ricostituzione del capitale di esercizio mediante sottoscrizioni di aumenti di capitale o di obbligazioni convertibili partecipative condizionali per 18,1 miliardi di FB e tramite anticipi rimborsabili di 5 miliardi di FB;

— conversione in capitale di debiti per 51,2 miliardi di FB.

Phenix Works

Aiuti agli investimenti, sotto forma di partecipazione di 116 milioni di FB, ed in applicazione della legge sull'espansione economica.

Usines Gustave Boël

Aiuti versati, in applicazione della legge sull'espansione economica, a favore di un programma di investimenti (costruzione del treno per vergella).

Forges de Clabecq

Abbuoni di interesse pari a 102 milioni di FB per gli investimenti di minore importanza. Aiuti di funzionamento: concessione di obbligazioni convertibili partecipative condizionali per 1,253 miliardi di FB e conversione di debiti per 1,5 miliardi di FB.

Laminoirs de Longtain

Ripiano delle perdite finanziarie mediante sottoscrizione di obbligazioni convertibili partecipative condizionali per 66,5 milioni di FB.

Laminoirs de Saint-Éloi

Aiuti agli investimenti nel quadro della legge sull'espansione economica e di funzionamento con la copertura delle perdite finanziarie (101 milioni di FB di obbligazioni convertibili partecipative condizionali) e con l'assunzione a carico degli interessi su un prestito a lunga scadenza.

2. I sottoelencati aiuti che il governo belga intende concedere alle seguenti imprese siderurgiche non sono compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a meno che siano rispettate le condizioni e le modalità previste dagli articoli da 2 a 5:

Fabrique de fer de Charleroi

Aiuti in applicazione della legge sull'espansione economica a favore di tre programmi di investimenti.

[1] GU n. L 191 dell'1. 7. 1982, pag. 1.

3. Gli eventuali elementi di aiuto contenuti nelle operazioni elencate in appresso non sono compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a meno che siano rispettate le condizioni e le modalità previste dagli articoli da 2 a 5:

Sidmar

Assunzione di partecipazione per 3,5 miliardi di FB e conversione in capitale, o in qualsiasi altra forma di consolidamento, di debiti in moratoria per 11,17 miliardi di FB.

ALZ

Assunzione di partecipazione per 1,4 miliardi di FB e conversione in capitale, o in qualsiasi altra forma di consolidamento, di debiti in moratoria per 1,161 miliardi di FB.

Alle operazioni previste non può essere data esecuzione fino a quando la Commissione abbia stabilito se esse implicano o no elementi di aiuto.

Articolo 2

1. a) Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, procedono a nuove riduzioni nette di capacità produttive di almeno 825 000 tonnellate di laminati a caldo oltre a quelle che hanno già costituito la contropartita all'autorizzazione di aiuti da parte della Commissione. Questa contropartita può anche essere fornita da altre imprese.

b) Per rendere gli aiuti menzionati nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune le imprese beneficiarie di tali aiuti devono procedere, in misura appropriata, a nuove riduzioni nette di capacità produttive di laminati a caldo rispetto alle riduzioni che hanno già costituito la contropartita all'autorizzazione di aiuti da parte della Commissione. Questa contropartita può anche essere fornita da altre imprese.

2. Alla Commissione saranno trasmessi entro il 31 gennaio 1984 l'elenco degli impianti che verranno chiusi, unitamente alle relative date di chiusura, nonché il totale degli aumenti di capacità risultanti da investimenti, in modo da consentirle di accertare che si giunga effettivamente alle riduzioni nette di capacità precisate nel paragrafo 1; le chiusure devono aver luogo entro il 31 dicembre 1985.

Articolo 3

Gli aiuti possono essere erogati soltanto se la Commissione ha potuto accertare che l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa beneficiaria può essere raggiunta entro la fine del 1985.

Articolo 4

1. È possibile il versamento di aiuti se, in seguito ad una domanda del governo belga in cui si precisano l'ammontare, la forma e l'obiettivo degli aiuti, nonché l'impresa beneficiaria, la Commissione accerta che ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2 e 3, o ne sussiste una parte sufficiente, e che l'impresa di cui trattasi soddisfa ai suoi obblighi rispetto alle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda le quote di produzione.

2. Tuttavia, gli aiuti strettamente necessari alla continuazione delle attività delle imprese interessate sino al 31 gennaio 1984 possono essere versati, a condizione che queste imprese soddisfino ai loro obblighi rispetto alle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda le quote di produzione, se, in seguito ad una domanda del governo belga in cui si precisano l'ammontare, la forma e l'obiettivo degli aiuti, la Commissione ha accertato che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2 o ne sussiste una parte sufficiente.

Articolo 5

1. Gli aiuti a favore degli investimenti possono essere concessi soltanto a condizione che, in seguito alla dichiarazione dei programmi di investimento nei casi in cui essa è richiesta ai sensi della decisione n. 3302/81/CECA della Commissione [1], la Commissione abbia emesso su tali programmi un parere favorevole ai sensi dell'articolo 54 del trattato CECA.

2. Gli aiuti a favore degli investimenti sono versati in funzione dei pagamenti che le imprese devono effettuare per i loro investimenti.

Articolo 6

1. Nell'ambito del controllo esercitato sulla regolarità dei versamenti degli aiuti rispetto alle condizioni e modalità previste dalla presente decisione, la Commissione può chiedere che le relazioni semestrali che le vengono comunicate conformemente all'articolo 9 della decisione n. 2320/81/CECA contengano informazioni sui progressi compiuti dalle imprese beneficiarie degli aiuti verso l'efficienza finanziaria.

2. Per consentirle di accertare che il versamento degli aiuti a favore degli investimenti ha luogo conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione riceverà, agli inizi di ogni trimestre, informazioni:

[1] GU n. L 333 del 20. 11. 1981, pag. 35.

— sui pagamenti che le imprese dovranno effettuare nel corso del trimestre considerato, sia per i lavori già realizzati, sia a titolo di acconto sui lavori futuri;

— sugli aiuti agli investimenti che saranno versati nel corso dello stesso periodo.

3. La Commissione può inoltre, con ispezioni in loco, verificare che le riduzioni di capacità produttive di cui all'articolo 2, paragrafo, 1, sono state effettivamente operate.

Articolo 7

1. Fatte salve le sanzioni che il trattato CECA l'autorizza ad adottare, la Commissione può in ogni momento esigere la sospensione del pagamento degli aiuti qualora constati:

— che gli aiuti sono stati versati senza che siano state rispettate le condizioni per la loro autorizzazione previste nella presente decisione;

— che le relazioni semestrali che le sono trasmesse giustificano dubbi sul ripristino dell'efficienza finanziaria dell'impresa interessata entro la fine del 1985. In tal caso, la Commissione può imporre ulteriori condizioni in materia di ristrutturazione dell'impresa;

— che l'impresa beneficiaria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda la disciplina di quote di produzione, istituita in forza dell'articolo 58, e le regole in materia di prezzi.

2. Il versamento degli aiuti può essere ripreso soltanto dopo che la Commissione ha potuto determinare se ed in quale misura le infrazioni accertate rendono necessaria una riduzione dell'ammontare degli aiuti che restano da concedere.

Articolo 8

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione